



COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

Sede Municipale Via Garibaldi - 57037 PORTOFERRAIO - Tel. 0565/937111 - Fax 916391 - Cod. fisc. 82001370491
Portoferraio 15 giugno 2020

RELAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: RELAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ART.18 L.R. 65/14 "ACCORDO DI PIANIFICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE ATTREZZATURE DELLA PORTUALITA' TURISTICA E DELLA FILIERA NAUTICA. ATTO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN ATTUAZIONE E VARIANTE DEGLI ARTICOLI 51 E 59 DEL RU- VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO E PIANO REGOLATORE PORTUALE" - RINNOVAZIONE IN PARTE QUA DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE AL FINE DI OTTEMPERARE ALLE SENTENZE DEL TAR TOSCANA n. 8/2017 n. 1170/2018 e n. 549/2019.

Premesso che:

- il comune di Portoferraio è dotato di Piano Strutturale approvato con atto Consiglio Comunale n.37 del 28.06.2002 e pubblicato sul BURT n.35 del 28.08.2002 e di Regolamento Urbanistico approvato con atto di Consiglio Comunale n. 2 del 24/01/2007 e pubblicato sul BURT n. 24 del 11-della .06.2008;
- con delibera di C.C. n. 49 del 31/07/2013, avente per oggetto " variante biennale di manutenzione ex articolo 79 del regolamento urbanistico- approvazione " pubblicata sul BURT in data 16/10/2013
- con delibera di CC n. 34 del 14.05.2015 avente per oggetto : "DPGR 11.11.2013 n.64/R. adeguamento norme tecniche di attuazione del R.U."
- **con** deliberazione di C.C. n. 20 del 09/05/2018 avente per oggetto " variante biennale di manutenzione ex art.79 della L:R:1/2005" correzione errori materiali ai sensi dell'art.21 della L.R. 65/2014 e ss.mm. con la quale si è provveduto alla correzione di alcuni errori materiali del R.U. vigente;
- **con** delibera di C.C. n. 156 del 06.08.2018 con la quale è stato approvato l'avvio del procedimento per il nuovo Piano Strutturale;

Con Deliberazione del Consiglio comunale di Portoferraio n. 37 del 1.6.2007 è stato avviato il procedimento per la formazione di un piano di settore per la portualità ai sensi dell'art. 10, L.R. Toscana n. 1 del 2005 con annesso rapporto di valutazione integrata.

Con delibera di G.C. n. 250 del 09.10.2008 a seguito delle richieste della regione Toscana conseguenti all'avvenuta approvazione del PIT (DCR n. 72 del 24.07.2007) e quindi, in particolare, ai disposti del "master plan della portualità toscana", è stato dato avvio alla formazione di un accordo di pianificazione ai sensi dell'art.22 della LRT1/2005.

Veniva avviato apposito percorso di partecipazione trasmettendo la delibera n. 37 del 2007 a tutti i soggetti interessati con lettera a.r. prot. n. 15879 del 6.6.2007, pubblicando la medesima sul sito *web* del Comune e dandone comunicazione a mezzo stampa per sollecitare contributi ed osservazioni funzionali alla definizione del quadro conoscitivo e delle ipotesi progettuali.

In data 24.10.2007 veniva organizzata una conferenza tecnica, convocata con lettera a.r. 28850 del 9.10.2007, tra tutti coloro che, interessati, avessero voluto fornire contributi.

A seguito della sottoscrizione dell'accordo di pianificazione tra Regione Toscana, Provincia di Livorno e Comune di Portoferraio per la realizzazione del sistema delle attrezzature della portualità turistica e della filiera nautica, ratificato con delibera di C.C. n. 78 del 27.09.2010 e quindi approvato definitivamente l'accordo di pianificazione per la realizzazione del sistema delle attrezzature della portualità turistica e della filiera nautica (ratificato dalla Regione Toscana con DCR n. 74 del 12 ottobre 2010), si dava mandato al Comune di Portoferraio di approvare la variante al PS in adeguamento al PIT/Masterplan della portualità, per la realizzazione del "Sistema delle attrezzature della portualità turistica e della filiera nautica" del Comune di Portoferraio e alla Regione Toscana di procedere alla implementazione il PIT ed in particolare del Master Plan "La rete dei porti toscani"

E' necessario precisare che *"La Direzione Generale delle Politiche Territoriali ed ambientali Settore Ufficio Tecnico del Genio Civile di area vasta Grosseto – Siena e ufficio Regionale delle Opere Marittime"* con il contributo di cui alla nota del 26.03.2009 prot.n. 84340 recita:

"Con riferimento all'allegato II della Disciplina del master Plan dei Porti " Direttive e standard per la pianificazione e progettazione dei porti ed approdi turistici" e preso atto dei documenti allegati dall'amministrazione Comunale all'avvio del procedimento citato, si rileva la necessità di approfondire la fattibilità degli ambiti proposti nella variante in relazione all'impatto della costa adiacente, dovuti alla realizzazione di nuove infrastrutture... omissis..." con specifici approfondimenti anche legati all'efficienza e stabilità dell'opera marittima.

A seguito del sopracitato accordo di pianificazione è stata adottata la variante al PS con delibera di C.C.. 58 del 06 agosto 2009 provvedendo nel contempo a ratificare l'intesa preliminare .

Successivamente alla pubblicazione, al recepimento delle osservazioni e alla valutazione delle medesime, il giorno 11.03.2010 si svolgeva la conferenza dei servizi tra le strutture tecniche di Regione, Provincia e Comune e in quella sede è stato concordato che la variante, adeguata a seguito del recepimento delle osservazioni, potesse essere fatta oggetto del secondo accordo di pianificazione per l'approvazione, sottoscritto poi in data 1 settembre 2010 e da ratificare successivamente con delibere dei consigli competenti.

In data 27.9.2010 il Consiglio Comunale, con delibera n. 78, ratificava l'accordo di pianificazione ed approvava definitivamente la variante al P.S. Analogamente procedevano la Regione Toscana e la Provincia di Livorno.

Sul BUR Toscana n. 1 del 4.1.2012 veniva data notizia dell'adozione richiamata.

Con la precitata variante al PS le aree della Portualità del Comune di Portoferraio venivano suddivise in tre macro-ambiti con caratteristiche e competenze diverse e precisamente il PRP commerciale del porto commerciale e darsena medicea di competenza dell'autorità portuale ambito (art. 41 ambito 26 delle NTA

dell'RU - escluso dal quadro previsionale della variante) ed il PRP porto turistico, ambito di competenza comunale, comprendente Porto Cantieri e S.Giovanni.

A seguito dell' approvazione della variante al P.S. con delibera di G.M. n. 330 del 14.12.2010, si avviava il procedimento di formazione della variante al Regolamento urbanistico e al P.R.P. nonché la procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

In data 21.12.2010 veniva avviato il processo partecipativo che si articolava in più incontri per approdare all'assemblea dell'8.7.2011 cui partecipavano un centinaio di cittadini oltre varie autorità, venivano presentati 69 contributi scritti, mentre nei mesi successivi, presso la Gran Guardia – Porta a Mare, veniva allestito un punto informativo ove con un filmato, trasmesso anche dalla emittente locale TeletirrenoElba, oltre che con un elaborato in formato *power point*, veniva garantita ampia informazione circa contenuti e stato del procedimento.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 118 del 30.11.2011, veniva adottato l' *"Accordo di Pianificazione per la realizzazione del sistema delle attrezzature della portualità turistica e della filiera nautica - atto di governo del territorio in attuazione e variante degli articoli 51 e 59 del R.U.- variante al Regolamento Urbanistico e Piano Regolatore portuale"*.

Nella precitata variante al PS venivano individuati tre ambiti della portualità con caratteristiche differenziate:

- 1) - ambito porto commerciale Autorità portuale
- 2) - "ambito porto turistico" suddiviso in due sub ambiti : Porto turistico cantieri e Porto turistico S.Giovanni
ambito "porto cantieri" di competenza comunale

Gli elaborati della variante al RU e PRP sono riferiti ai soli due porti di competenza comunale (Porto cantieri e S. Giovanni)

Con la precitata delibera di CC. n. 118 del 30.11.2011 si prevede l' adozione della variante RU e PRP con una visione unitaria del sistema di competenza comunale con la quale sono previsti i sopracitati n.2 nuovi insediamenti portuali.

A seguito della pubblicazione della variante al RU pervenivano numerose osservazioni controdedotte, tra l'altro, con atto di CC. n. 58 del 21.08.2012 avente per oggetto: *"accordo di pianificazione per la realizzazione del sistema delle attrezzature della portualità turistica e della filiera nautica . Atto di governo del territorio in attuazione e variante degli articoli 51 e 59 del R.U. – variante al regolamento urbanistico e piano regolatore portuale – osservazioni e controdeduzioni- approvazione definitiva"* di seguito elencate:

- 1- PROT. 39142/2011 di Associazione Amici di S.Giovanni;
- 2- PROT. 2178/2012 di Tiziano Nocentini
- 3- PROT. 2605/2012 di Marina di S.Giovanni
- 4- PROT. 3881/2012 di Domenico Paolo Amorosi
- 5- PROT. 4937/2012 di Area III Comune di Portoferraio, dirigente arch. mauro parigi
- 6- PROT. 5095/2012 di Yacht Club Isola d'Elba
- 7- PROT.5291/2012 di Legambiente Arcipelago Toscana/Indigeni San Giovanni Portoferraio

- 8- PROT. 5293/2012 di Prelios SGR
- 9- PROT. 5298/2012 di Provincia di Livorno
- 10- PROT. 5304/2012 di Sales spa
- 11- PROT. 5338/2012 di Fiom CGIL, FIM CISL e RSU Aziendale
- 12- PROT. 5344/2012 di Enrico Giannini ed altri 55
- 13- PROT. 5345/2012 di ESAOM CESA
- 14- PROT. 5373/2012 di Cooperativa Marina di S.Giovanni
- 15- PROT. 5374/2012 di Graziella Petucco per conto Societa Immobiliare S.Giovanni
- 16- PROT. 5376/2012 di Tiziano Nocentini
- 17- PROT. 5377/2012 di Alessandro Moncini
- 18- PROT. 5382/2012 di ESAOM CESA
- 19- PROT. 5383/2012 di Amici di S.Giovanni
- 20- PROT. 5384/2012 di Dario Gattoni
- 21- PROT. 5386/2012 di Riccardo Palombo
- 22- PROT. 5388/2012 di Leonardo Palombo
- 23- PROT. 5389/2012 di Elisabetta Maestrini
- 24- PROT.6090/2012 di Regione Toscana — di Regione Toscana — Direzione generale delle politiche territoriali, ambientali e per la mobilità – La regione Toscana , NURV- Nucleo Unico Regionale di Valutazione.
- 25- PROT.6288/2012 di Porto d'Elba srl del 28.02.2012 quindi fuori termini, ma comunque presa in esame

Tra esse, con particolare riguardo al Porto di San Giovanni :

- 1)-PROT. 39142/2011 di Associazione Amici di S.Giovanni;
- 3)-PROT. 2605/2012 di Marina di S.Giovanni;
- 4)- PROT. 3881/2012 di Domenico Paolo Amorosi
- 5)- PROT.4937/2012 di Area III Comune di Portoferraio, dirigente arch. Mauro Parigi;
- 6)- PROT. 5095/2012 di Yacht Club Isola d'Elba;
- 7) - PROT.5291/2012 di Legambiente Arcipelago Toscana/Indigeni San Giovanni;
- 9)- PROT. 5298/2012 di Provincia di Livorno;
- 11)- PROT. 5338/2012 di Fiom CGIL, FIM CISL e RSU Aziendale;
- 12)- PROT. 5344/2012 di Enrico Giannini ed altri 55;
- 13)- PROT. 5345/2012 di ESAOM CESA;
- 14)- PROT. 5373/2012 di Cooperativa Marina di S.Giovanni;
- 18)- PROT. 5382/2012 di ESAOM CESA;
- 19)- PROT. 5383/2012 di Amici di S.Giovanni;
- 20)- PROT. 5384/2012 di Dario Gattoni;
- 21)- PROT. 5386/2012 di Riccardo Palombo;
- 22)- PROT. 5388/2012 di Leonardo Palombo;
- 23)- PROT. 5389/2012 di Elisabetta Maestrini;
- 24)-PROT.6090/2012 di Regione Toscana — Direzione generale delle politiche territoriali; ambientali e per la mobilità – La regione Toscana , NURV- Nucleo Unico Regionale di Valutazione;
- 25)- PROT.6288/2012 di Porto d'Elba srl del 28.02.2012 quindi fuori termini, ma comunque presa in esame

Dato atto che con la precitata deliberazione del CC n. 58 del 21.8.2012, si approva la variante al Regolamento Urbanistico e Piano Regolatore Portuale in attuazione dell'accordo di pianificazione per la

realizzazione del sistema delle attrezzature della portualità turistica e della filiera nautica, stabilendo all'art. 5, c. 3 che *“il Piano Regolatore Portuale del Porto Turistico S. Giovanni verrà redatto successivamente”*.

Tale deliberazione è stata pubblicata sull'albo pretorio *online* a far data dal 4.9.2012 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 10.10.2012.

Dato atto che con ricorso notificato il 22.11.2012 la Marina di San Giovanni ha adito il TAR Toscana per l'annullamento della delibera di CC n. 58 DEL 21.08.2012 e, in particolare, nella parte in cui rinvia la redazione del piano portuale di San Giovanni.

Preso atto che il Comune ha deciso di resistere in giudizio, costituendosi al TAR Toscana, e che il Comune, con deliberazione della GC n. 132 del 26.5.2016, ha proceduto ad attuare la disciplina transitoria del Porto di San Giovanni prevista dall'art.5 delle NTA della variante al regolamento urbanistico.

Dato atto che anche questa deliberazione della GC n. 132 del 26.5.2016 è stata impugnata al TAR dalla Coop. Marina di S.Giovanni;

Preso atto che con sentenza n. 8 del 9.1.2017 il TAR Toscana ha accolto il ricorso dalla Coop. Marina di S.Giovanni ed annullato *“la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 21.8.2012 nella parte in cui rinvia la redazione del piano portuale di San Giovanni, l'art. 5 delle NTA, le impugnature NTA a quest'ultimo connesse, laddove riguardanti la disciplina prevista, in assenza del PRP, per il Porto di San Giovanni, la deliberazione della giunta comunale n. 132 del 26.5.2016 e gli atti ad essa connessi”*.

Considerato con sentenza n. 8 del 9.1.2017 il TAR Toscana ha accolto il ricorso dalla Coop. Marina di S.Giovanni rilevando: *“In conclusione, la scelta del Comune non è di per sé illegittima, ma richiede una congrua e coerente giustificazione, trattandosi di ripensamento rispetto all'opzione urbanistica che era stata praticata sino al momento dell'adozione della variante e che trovava un pregresso riscontro nel piano strutturale”* – *“per l'effetto vanno annullati la deliberazione del Consiglio Comunale n.58 del 21.08.2012 nella parte in cui rinvia la redazione del piano portuale di San Giovanni, l'art.5 delle NTA, le impugnature NTA quest'ultimo connesse, laddove riguardanti la disciplina prevista, in assenza di PRP, per il Porto di San Giovanni, la deliberazione della giunta comunale n. 132 del 26.5.2016 e gli atti ad essa connessi”*,

La richiamata pronuncia del TAR Toscana ha, quindi, disposto un annullamento parziale, *in parte qua*, dello strumento comunale il quale risulta pertanto ad oggi pienamente efficace e legittimo per le ulteriori parti non incise dalla pronuncia di annullamento.

In data 02.05.2017 la Marina di S. Giovanni inviava una diffida all'Amministrazione Comunale evidenziando che a seguito dell'annullamento l'Amministrazione avrebbe dovuto ri-approvare lo strumento urbanistico.

Preso atto che con *“GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA”* di cui alla sentenza del TAR per la Toscana n. 1170/2018 con la quale si ordina *“ al comune di Portoferraio di dare inizio al procedimento di pianificazione dell'area portuale di S.Giovanni;*

Vista la delibera di G.M. n. 179 del 05.10.2018 avente per oggetto *“avvio del procedimento per la revisione della variante al regolamento urbanistico approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 52/2008 “accordo di pianificazione per la realizzazione del sistema delle attrezzature della portualità turistica e della filiera nautica”;*

Vista la sentenza del TAR per la Toscana n. 549 del 15.04.2019 con la quale si viene dichiarata la nullità della precitata delibera di G.C. n. 179/18 e ordina “ *al Comune di Portoferraio di procedere alla rinnovazione del procedimento di approvazione del piano portuale muovendo dalla fase successiva alla sua adozione*” relativamente all’area di S.Giovanni.

Nella medesima sentenza il TAR ha altresì specificato: “*\\\\Nella specie il bene della vita riconosciuto dalla sentenza n. 8 del 2017 offerisce alla rinnovazione del procedimento di approvazione del piano regolatore portuale con riesame della parte in cui conteneva lo stralcio della previsioni relative alla Marina di San Giovanni*”.

Secondo le richiamate sentenze del TAR Toscana non è possibile rinviare la pianificazione dell’ambito portuale 2.2 San Giovanni a successivo strumento urbanistico dovendo procedersi a dare compiuta disciplina allo stesso: devono pertanto valutarsi i rilievi e le osservazioni pervenute anche alla luce della necessità di effettiva disciplina dell’area in questione. Ciò, vieppiù, tenuto conto anche della disciplina di tutela di cui alla L.R. 41/2018 e PIT-PPR approvato con deliberazione C.R. 37/2015.

La riedizione del procedimento di approvazione dello strumento comunale (*in parte qua*) non può, pertanto, che articolarsi sulla base delle richiamate pronunce giurisdizionali che hanno disposto (come indicato) l’annullamento della “*deliberazione del Consiglio Comunale n.58 del 21.08.2012 nella parte in cui rinvia la redazione del piano portuale di San Giovanni, l’articolo 5 delle NTA, le impugnate NTA quest’ultimo connesse, laddove riguardanti la disciplina prevista, in assenza di PRP, per il Porto di San Giovanni*”, risultando - al contrario - non incise dalle richiamate pronunce le previsioni dello strumento inerenti ulteriori ambiti (diversi dall’ambito 2.2 Porto di San Giovanni). Ciò anche alla luce della circostanza che lo stigmatizzato rinvio a successivo strumento pianificatorio riguarda, appunto, solo tale ambito.

L’Amministrazione comunale deve, pertanto, procedere alla rinnovazione *in parte qua* del procedimento di approvazione dello strumento e della correlata documentazione al medesimo allegata, nei limiti e sulla base delle indicazioni resi dalle surrichiamate pronunce, con riesame e nuova approvazione della disciplina inerente le parti dello strumento annullate dalla pronuncia del TAR Toscana, relative all’ambito 2.2 del Porto San Giovanni.

Come già anticipato, secondo la sentenza del TAR Toscana non è possibile rinviare la pianificazione dell’ambito 2.2 San Giovanni a successivo strumento urbanistico dovendo darsi compiuta disciplina del medesimo: in tale ottica devono pertanto valutarsi i rilievi e le osservazioni pervenute anche alla luce della necessità di effettiva disciplina dell’area in questione. Ciò, vieppiù, tenuto conto anche della disciplina di tutela di cui alla L.R. 41/2018 e PIT-PPR approvato con deliberazione C.R. 37/2015 destinata, per quanto già sopra indicato, ad avere diretta incidenza sull’area in questione.

Per quanto suddetto, con i presenti atti non viene avviato un nuovo procedimento, comprensivo del percorso partecipativo, ma si attua esclusivamente quanto disposto con le precitate sentenze del TAR Toscana.

Rilevato che i contributi e le osservazioni proposte dagli Enti competenti (quali controdedotte con l’apposito documento “Elenco osservazioni pervenute e controdeduzioni oggetto di rinnovazione del procedimento di approvazione in ottemperanza alle sentenze del TAR Toscana 8/2017; 1170/2018; 549/2019” allegato alla presente), nonché la doverosa osservanza delle previsioni e prescrizioni di tutela paesaggistica di cui al PIT/PPR approvato con DCR 37/2015 (direttamente prevalenti sugli ulteriori atti di governo del territorio) e di tutela idraulica di cui alla LR 41/2018 (già L.R. 66/2011), comportano - con riferimento alle disposizioni incise dalle surrichiamate pronunce di annullamento - la necessaria previsione di una disciplina sostanzialmente conservativa dell’attuale assetto a mare e a terra dell’ambito 2.2 San Giovanni.

In particolare, il nuovo contesto determinato dalla legge sulla pericolosità idraulica (L.R. 41/2018) unitamente alle peculiari disposizioni di tutela di cui al PIT-PPR (approvato con D.C.R. 37/2015 - sopra richiamate) e alle criticità rilevate in sede di osservazioni dai vari Enti, osta all'introduzione di nuove previsioni insediative o di espansione dell'edificato esistente, nonché all'ampliamento delle strutture portuali e posti barca.

Considerato, peraltro, che la rilevata impossibilità di nuove previsioni di insediamento sull'area a terra dell'ambito 2.2 osta all'incremento dei posti barca i quali risulterebbero, altrimenti, privi delle dotazioni minime portuali previste dal masterplan e dalla normativa di settore, con conseguente - necessaria - conferma dell'attuale numero di posti barca esistenti.

Si rende, pertanto, necessario procedere alla disciplina dell'area in questione con l'introduzione di previsioni volte alla disciplina degli interventi realizzabili sull'edificato esistente nonché alla manutenzione e gestione delle opere portuali e dei posti barca ad oggi presenti sull'area a mare, con esclusione di incremento dei medesimi.

Il doveroso rispetto delle prescrizioni di tutela paesaggistica ed idraulica con riferimento all'ambito in questione consente anche di ritenere accolte buona parte delle osservazioni a suo tempo proposte dagli Enti competenti, che avevano sollevato consistenti perplessità e riserve in ordine al potenziamento delle strutture portuali ipotizzato: l'attuale assetto – sostanzialmente conservativo delle strutture esistenti - non può che risultare compatibile con le osservazioni a suo tempo proposte.

Gli interventi dovranno, pertanto, articolarsi nel necessario rispetto delle disposizioni di tutela di cui alla L.R. 41/2018 e del PIT-PPR approvato con deliberazione C.R. 37/2015.

La previsione delle aree a verde individuate dalla Tavola 2 è assunta in necessaria funzione di contenimento dell'edificato, anche in relazione alle previsioni di tutela e disciplina del PIT-PPR.

Alla luce dei suddetti rilievi e considerazioni e in ragione degli adempimenti demandati dalle richiamate pronunce del TAR si rende necessario per l'Amministrazione comunale intervenire con riferimento alle sole parti dello strumento (e relativi elaborati) incisi dalla richiamata pronuncia di annullamento del TAR Toscana, dovendosi ritenere le ulteriori parti dello strumento approvato con deliberazione C.C. 58/2012 valide ed efficaci, in quanto non interessate dalla richiamata pronuncia.

Nella proposta, anche in relazione alle previsioni di tutela e disciplina del PIT-PPR si prevede principalmente la conservazione dell'esistente in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati : PIT-PPR e PTC.

L'area di cui trattasi non ricade all'interno del Parco nazionale dell'arcipelago Toscano PNAT , approvato con delibera di CRT n. 87 del 23.12.2009.

L'area oggetto del presente procedimento risulta ricadere all'interno del perimetro del territorio urbanizzato.

Attualmente l'area oggetto del PRP risulta gravata dai sottoelencati vincoli e disciplina paesaggistica:

- **art. 136 del D.Lgs. 42/2004 vincolo di cui al D.M. 02.03.1953 e G.U. n. 73 del 1953 " Intero territorio del comune di Portoferraio , esclusa la zona portuale, situato nell'isola d'Elba "** ma si

riferiva solo alle aree del centro medico (e pontili ex ILVA) pertanto tutte le aree oggetto di PRP di competenza comunale sono sottoposte a vincolo. La relativa disciplina di tutela è contenuta nella scheda di vestizione del vincolo allegata al PIT-PPR approvato con deliberazione CR Toscana 37/2015;

- **art.142 del D.lgs. 42/2004 c.1 lett. a)** territori costieri e **lett. c)** fiumi , torrenti e corsi d'acqua pertanto si applicano le disposizioni presenti nell'implementazione paesaggistica del PIT. La relativa disciplina di tutela è contenuta nell'allegato 8b al PIT-PPR approvato con deliberazione CR Toscana 37/2015;
- **scheda ambito di paesaggio n. 16"Colline metallifere e Elba ";**
- **Disciplina del Sistema Costiero "11. Elba e isole minori"** di cui all'All. C, Scheda n. 11 del PIT-PPR approvato con deliberazione CR Toscana 37/2015.

Per quanto nella presente sede più rileva è opportuna la constatazione che la richiamata Scheda d'ambito "Colline metallifere e Elba" del PIT_PPR dispone:

Obiettivo 1

Salvaguardare i caratteri idro-geo-morfologici, ecosistemi, storici e identitari delle aree costiere e delle pianure alluvionali retrostanti, rappresentate dai vasti complessi agricoli della Val di Cornia, della Valle del Pecora e di parte della pianura della Bruna, nonché valorizzare le relazioni funzionali e percettive tra il litorale e l'entroterra

Direttive correlate

... omissis...

1.8 - tutelare e valorizzare i caratteri storici e identitari degli insediamenti costieri e le loro relazioni funzionali e percettive con il mare, e riqualificare i fronti urbani degradati;

1.9 - salvaguardare la permeabilità percettiva dei litorali e garantire l'accessibilità alla fascia costiera, nel rispetto dei valori paesaggistici;

Obiettivo 4

Tutelare l'alto valore del paesaggio costiero dell'Isola d'Elba, Pianosa, Montecristo e delle isole minori (Cerboli, Palmaiola, isolotti satelliti elbani e di Pianosa) costituito da peculiari caratteri geomorfologici delle coste rocciose, da un complesso ecomosaico di interesse conservazionistico e da un significativo patrimonio insediativo di valore storico e identitario

Direttive correlate

4.2 - arginare ulteriori processi di urbanizzazione, definire i confini degli insediamenti, conservare e qualificare i margini urbani e promuovere interventi di riqualificazione e recupero delle aree compromesse, con particolare riferimento alle aree ricadenti in zone di valore naturalistico per la presenza di agroecosistemi tradizionali (Capoliveri, Rio Marina – Rio nell'Elba), di aree umide (Mola, Schiopparello e delle Saline di San Giovanni) e di habitat costieri (Capoliveri, Portoferraio e nelle fasce costiere di Lacona);

... omissis...

4.4 - salvaguardare l'integrità storica e culturale dei centri e dei nuclei antichi e le visuali panoramiche da essi offerte

... omissis...;

Con riferimento al vincolo di cui al D.M. 02.03.1953 e G.U. n. 73 del 1953 " Intero territorio del comune di Portoferraio , esclusa la zona portuale, situato nell'isola d'Elba" la relativa scheda di vestizione allegata al PIT-PPR I (approvato con deliberazione CR Toscana 37/2015) dispone :

"DECRETO MINISTERIALE 2 MARZO 1953

Portoferraio, esclusa la zona portuale, situato nell'Isola d'Elba.

Il Ministro per la pubblica istruzione vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta; considerato che la commissione provinciale di Livorno per la tutela delle bellezze naturali, nella adunanza del 20 novembre 1951, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Portoferraio, situato nell'Isola d'Elba; considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato, ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Portoferraio senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia; riconosciuto che il territorio predetto, nel suo complesso, offre aspetti di particolare bellezza naturale e comprende anche dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si godono dei quadri di singolare bellezza;

decreta:

l'intero territorio del comune di Portoferraio, situato nell'Isola d'Elba indicato nell'annesso elenco compilato dalla commissione provinciale di Livorno per la tutela delle bellezze naturali, esclusa la zona portuale, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella gazzetta ufficiale insieme con l'elenco compilato dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Livorno.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Portoferraio provveda all'affissione della gazzetta ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della gazzetta ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della gazzetta ufficiale stessa. Roma, addì 2 marzo 1953"

L'All. 8B al PIT-PPR, con riferimento alle discipline di tutela di cui all'art.142 del D.lgs. 42/2004 c.1 lett. a) territori costieri e lett. c) fiumi , torrenti e corsi dispone inoltre:

" nei Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia si perseguono gli obiettivi con valore d'indirizzo, si attuano le direttive, si applicano le prescrizioni d'uso di cui alla "Schede dei Sistemi costieri" (Allegato c), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente disciplina.

2. le prescrizioni d'uso relative alla fascia costiera non si applicano agli interventi volti a garantire la sicurezza idraulica e il deflusso del trasporto solido privilegiando quelli coerenti con il contesto paesaggistico"

...omissis...

“8.1. Obiettivi – Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli interventi, fatti salvi quelli necessari alla messa in sicurezza idraulica, devono perseguire i seguenti obiettivi:

- a- Tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed estetico-percettivi delle sponde e delle relative fasce di tutela salvaguardando la varietà e la tipicità dei paesaggi fluviali, le visuali panoramiche che si aprono dalle sponde ed in particolare dai ponti quali luoghi privilegiati per l'ampia percezione che offrono verso il paesaggio fluviale;
...omissis...*
- b- Limitare i processi di antropizzazione e favorire il ripristino della morfologia naturale dei corsi d'acqua e delle relative sponde, con particolare riferimento alla vegetazione ripariale;*

... omissis...

8.3 Prescrizioni:

8.3. Prescrizioni

*a - Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che :
... omissis...*

2 - non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;

3 - non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;

4 - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico- identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.

b - Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.

c - Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:

1 - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;

2 - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico;

Infine la Disciplina del Sistema Costiero “11. Elba e isole minori” di cui all’All. C, Scheda n. 11 del PIT-PPR approvato con deliberazione CR Toscana 37/2015 indica con riferimento all’ambito in questione:

“g- Non sono ammessi gli interventi che:

- *Compromettano gli elementi determinanti per la riconoscibilità dello skyline costiero identitario, quali profili consolidati nell'iconografia e nell'immagine collettiva e nello skyline naturale della costa, individuati dal Piano e/o dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica;*
- *Modifichino i caratteri tipologici e architettonici di impianto storico del patrimonio insediativo costiero, i caratteri connotativi del paesaggio litoraneo, i manufatti di valore storico ed identitario e trama viaria storica;*
- *Interrompendo la continuità visiva tra il mare e le aree retrostanti, concorrano alla formazione di fronti urbani continui o occludano i varchi e le visuali panoramiche verso il mare e le altre isole, che si aprono dai tracciati e dai punti di belvedere accessibili al pubblico, riconducibili dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, o dal mare verso l'entroterra;*
- *Impediscono l'accessibilità al mare e alle aree pubbliche da cui si godono visuali panoramiche.*
- *h – non è ammesso l'impegno di suolo non edificato ai fini insediativi, ad eccezione dei lotti interclusi dotati di urbanizzazione primaria"*

... omissis...

Gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente possono comportare l'impegno di suolo non edificato a condizione che:

... omissis...

- *non determinino un incremento complessivamente maggiore del 10% della superficie coperta delle strutture edilizie esistenti.*

-

...omissis...

-

n- Sull'arenile non è ammessa la realizzazione di nuove strutture in muratura, anche prefabbricata, nonché l'utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere. Eventuali manufatti, considerati ammissibili, sugli arenili destinati alla balneazione, a seguito di una verifica di compatibilità paesaggistica, dovranno utilizzare tecniche e materiali eco-compatibili, strutture di tipo leggero, rimovibili e riciclabili, al fine di garantire il ripristino delle condizioni naturali. Tali manufatti potranno essere collegati alle reti di urbanizzazione principale solo con opere e impianti a carattere provvisorio. Alla cessazione dell'attività dovranno essere rimosse tutte le opere compresi gli impianti tecnologici.

o- Non è ammessa la realizzazione di nuovi porti e approdi nei tratti di costa sabbiosa"

... omissis...

p- Non è ammessa la realizzazione di nuove opere a mare o a terra in grado di provocare fenomeni di erosione costiera"

Sotto ulteriore profilo, al momento di approvazione della variante al RU e PRP di cui alla delibera di CC n.58/2012, inoltre, risultava vigente l'art.142 della LR 66/2011 " *interventi nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata*" che recita:

1. *"Nelle aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali (PRG) o dai PAI di cui alla legge 18 maggio 1989 n.183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), come aree a pericolosità idraulica molto elevata è consentita esclusivamente la realizzazione di infrastrutture di tipi lineare non diversamente localizzabili, a condizione che sia*

garantita la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per tempo di ritorno duecentennale, senza aggravare la pericolosità idraulica a monte e a valle" ... omissis...

L'area di San Giovanni era classificata dal PAI quale area PIME (pericolosità idraulica molto elevata) , con conseguente applicazione delle correlate discipline di tutela.

La legge regionale Toscana del 24 luglio 2018 n. 41 “ *disposizioni in materia di rischio alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del D.Lgs.23.feb.2010 n.49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla LR 80/2015 e alla LR 65/2014*” (Pubblicata sul BURT n.33 parte I dell'01.08.2018) che classifica l'area dell'ambito di S. Giovanni di cui trattasi con “**pericolosità fluviale e costiera 3**” (**corrispondente alla più alta pericolosità classificata**) impone la realizzazione di opere idrauliche di messa in sicurezza per poter realizzare interventi di nuova costruzione; Quindi trattandosi del grado di pericolosità più alto, ed essendo, l'area di S. Giovanni all'interno del territorio urbanizzato come definito dalla LRT 65/2014, l'esecuzione delle opere è subordinata alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza da alluvioni ai sensi degli articoli n.. 3, 10, 11, 12 della precitata LRT n. 41/2018.

Gli elaborati (anche grafici) modificati a seguito delle sopracitate sentenze del TAR, ad integrazione e/o sostituzione dei precedenti atti allegati alla delibera di CC.n 58 del 21.08.2012, relativamente all'area oggetto delle sopracitate sentenze del TAR Toscana, risultano di seguito elencati:

- a)-Relazione integrativa;
- b)- Relazione generale oggetto di rinnovazione del procedimento di approvazione in ottemperanza alle sentenze del TAR Toscana 8/2017, 1170/2018;549/2019;
- c)- Relazione e valutazione paesaggistica oggetto di rinnovazione del procedimento di approvazione in ottemperanza alle sentenze del TAR Toscana 8/2017, 1170/2018;549/2019;
- d)-Elenco osservazioni e controdeduzioni oggetto di rinnovazione del procedimento di approvazione in ottemperanza alle sentenze del TAR Toscana 8/2017, 1170/2018;549/2019;
- e)-Norme Tecniche di Attuazione oggetto di rinnovazione del procedimento di approvazione in ottemperanza alle sentenze del TAR Toscana 8/2017, 1170/2018;549/2019;
- f)-Tavola. RU – PRP finale.2 oggetto di rinnovazione del procedimento di approvazione in ottemperanza alle sentenze del TAR Toscana 8/2017, 1170/2018;549/2019;

In tale contesto non si ritiene necessario procedere alla riedizione della Valutazione ambientale strategica in quanto le previsioni oggetto del presente procedimento (a seguito delle pronunce del TAR Toscana), hanno esclusivo carattere conservativo.

Preso atto altresì che si rende necessario procedere all'espletamento della conferenza di cui all'art. 23 del PIT-PPR anteriormente all'approvazione dello strumento portuale.

La PO Dirigente ad Interim - Responsabile del procedimento
(Arch. Elisabetta Coltelli)

